

CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE****Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:**

FRANCESCA MARCUCCI	in rappr.za del sett.	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti della Giunta camerale Sigg.:

GIOVANNI LAVIOSA, MAURIZIO SERINI

* * *

Assistono il Dott. Francesco Puliti e il Dott. Andrea Scarpa, componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla responsabile dell'ufficio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

* * *



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI LIVORNO GUASTICCE:
PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31
MAGGIO 2023.**

Il Presidente comunica che è pervenuto alla Camera di Commercio l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di Interporto Toscano A. Vespucci Livorno Guasticce S.p.A. (di seguito, anche Interporto o ITAV S.p.A.) (prot. n. 8821 del 26/04/2023) per il 31 maggio 2023 con il seguente ordine del giorno: *“Aumento di capitale sociale di € 1.900.733,12, da € 29.123189,40 fino a € 31.122.912,52, mediante emissione fino a n. 3.872 azioni ordinarie da € 516,46 alla pari riservate in opzione agli azionisti”*.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale, ricorda innanzitutto che, all'esito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, nel 2016, la Camera di Commercio ha ottenuto contro Porto Industriale di Livorno S.p.A. (di seguito anche SPIL S.p.A. o SPIL o la Società), in cui deteneva una quota pari al 6,458 % del capitale sociale, la sentenza n. 2623 del 2020, con la quale è stato accertato che la partecipazione della Camera alla stessa SPIL è cessata a far data dal 1^o gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 569, L. n. 147/2013. Con la medesima pronuncia, SPIL veniva altresì condannata a pagare alla Camera di Commercio la somma di Euro 1.256.472,48, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, a titolo di liquidazione della quota della partecipazione cessata, nonché al rimborso delle spese legali e di quelle della c.t.u.

Nel corso del giudizio, la Camera di Commercio, a garanzia del proprio credito in fase di accertamento, aveva ottenuto, in data 25 luglio 2018, che fosse costituita da SPIL un'ipoteca volontaria di primo grado sul compendio immobiliare denominato “Parco Industriale Guasticce” di proprietà della società stessa, per un importo pari al valore della quota determinato con apposita perizia. Con la convenzione di costituzione di ipoteca volontaria, dal canto suo, la Camera di Commercio si impegnava, nella more del piano industriale di SPIL 2019 – 2022 e pertanto sino al 31 dicembre 2022, a far valere il proprio diritto di credito garantito da ipoteca esclusivamente sul Parco Industriale Guasticce e non sull'intero patrimonio della Società. Deve precisarsi, infatti, che SPIL, stante la sua situazione finanziaria



e patrimoniale estremamente critica, aveva concluso nel giugno 2018 un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., che poggiava sul piano industriale predetto, che sarebbe stato minato qualora la Camera di Commercio avesse aggredito altri beni di proprietà di SPIL, diversi da quello ipotecato.

La sentenza, depositata il 16 novembre 2020, non è stata impugnata ed è così divenuta definitiva in data 16 maggio 2021.

La Camera di Commercio ha quindi richiesto alla Società soccombente di dare esecuzione alla sentenza citata più volte, fin dal 3 dicembre 2020, comunicando le richieste all'Avv. Leopoldo Di Bonito, che aveva rappresentato SPIL nel corso del giudizio.

La Società, nel corso del tempo, ha sempre dichiarato la disponibilità, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a trovare soluzioni soddisfattive del credito camerale, non avendo la possibilità di un esborso finanziario di tale rilevanza ed eccependo sempre, comunque, l'accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale. Non avendo, pertanto, avuto esito positivo alle sollecitazioni avanzate dalla Camera di Commercio nei confronti della società SPIL, il Presidente, con lettera prot. n. 3995 del 28 febbraio 2023 intimò la formale messa in mora alla Società, anche tenuto conto del fatto che, il 31 dicembre 2022, gli obblighi scaturenti dal sopramenzionato accordo con la Società erano venuti a scadenza.

Contestualmente, nel corso di questi mesi, sono stati avviati confronti con KPMG, la società incaricata da SPIL di provvedere a modificare i piani di ristrutturazione omologati e ormai scaduti, in funzione della nuova situazione finanziaria in cui si è venuta a trovare la stessa.

In particolare, è risultato evidente che KPMG ha più volte ribadito l'impossibilità, da parte di SPIL, di far fronte, allo stato attuale, all'esposizione debitoria complessiva della Società, compreso quindi il debito derivante, a favore della Camera di Commercio, dalla più volte citata sentenza del Tribunale di Firenze, a causa di una serie di circostanze che non hanno consentito l'esecuzione del piano approvato dal Tribunale nel 2018 (vedi mancata vendita prevista di alcuni beni e anche minori entrate).

Ecco, allora, che la società SPIL sta predisponendo un nuovo piano di ristrutturazione per il periodo 2023 - 2027, che prevede, tra l'altro, la dismissione di tutti o quasi i suoi beni immobili, alcuni dei quali di particolare interesse per il mercato, allo scopo di far fronte al monte debiti.

Nel corso delle trattative è stata, quindi, riproposta da parte della Camera di Commercio una soluzione alternativa, che prevederebbe il coinvolgimento anche della società Interporto



S.p.A., visto l'interesse della stessa all'acquisizione di uno degli immobili di proprietà della società SPIL.

Infatti, con lettera del 17 maggio 2021, prot. n. 11036, inviata a Interporto S.p.A. e con nota in pari data, prot. n. 11038, diretta a SPIL, la Camera di Commercio aveva proposto un'operazione, che si descriverà più compiutamente nel prosieguo, cui Interporto S.p.A. aveva dato riscontro positivo, manifestando il proprio preliminare interesse, con nota nostro prot. n. 11428 del 21 maggio 2021. SPIL invece, ancorché risollecitata dalla Camera di Commercio con lettera prot. n. 17095 del 24 luglio 2021, non ha risposto.

Con l'avvicinarsi della scadenza dell'accordo omologato, la Camera di Commercio, proseguendo nelle azioni dirette a tutela del proprio credito, ha deciso con determinazione del S.G. n. 30 del 28 giugno 2022 congiuntamente alla società Interporto S.p.A. visto l'interesse a suo tempo manifestato e ancora attuale all'acquisizione del bene immobile, di conferire mandato al Prof. Avv. Francesco Bosetti per il rilascio di un parere *pro veritate*, in riferimento al progetto delineato dalla Camera di Commercio.

Come vedremo meglio tra poco, si tratterebbe di un'operazione articolata su più step, diretta a realizzare il credito garantito e che consentirebbe a SPIL, insieme agli altri accordi che sta raggiungendo con le banche, di predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti, tale da evitare scenari peggiori quale potrebbe essere la necessità di dover ricorrere alla domanda di liquidazione giudiziale.

Nel parere rilasciato dal Prof. Avv. Bosetti e datato 27 settembre 2022, è stata quindi prospettata e analizzata, dal punto di vista della fattibilità giuridica, una soluzione che prevede il trasferimento del compendio immobiliare del Parco Guasticce, su cui insiste l'ipoteca, dalla proprietaria SPIL a favore di Interporto, interessata ad acquisire i terreni confinanti con i propri attuali possedimenti, per realizzare quanto previsto nel Business Plan 2020 – 2024 di ITAV stessa. Interporto, tuttavia, non pagherebbe il corrispettivo a SPIL, bensì, attraverso lo strumento giuridico della delegazione oppure tramite una cessione di credito, assumerebbe l'obbligo di pagare il prezzo dei terreni alla Camera di Commercio, creditrice di SPIL, offrendo alla stessa Camera azioni di nuova emissione per un importo pari al prezzo della vendita, che non è ad oggi esattamente determinabile, in quanto sarà il frutto di una procedura ad evidenza pubblica, che verrà bandita da SPIL.

Entrando nel dettaglio dell'operazione, meglio illustrata nel parere agli atti cui si rinvia, nell'ambito del contratto di trasferimento del compendio immobiliare Guasticce da SPIL ad



Interporto, si genererà dunque una nuova relazione tra Interporto e la Camera. Relazione, nella quale Interporto potrà assumere le vesti o di semplice delegato passivo di pagamento, oppure di vero e proprio obbligato, per effetto della cessione, da SPIL a favore della Camera di Commercio, del credito, totale o parziale, relativo al pagamento del prezzo pattuito per la vendita dei terreni.

Sul piano particolare, il procedimento da realizzarsi, in una prospettiva che assicuri la massima garanzia per le parti, secondo quanto prospettato dal Prof. Avv. Bosetti, risulta articolato nei seguenti passaggi: a) una delibera di aumento del capitale scindibile e progressiva, da parte di Interporto, con indicazione di una entità massima; b) l'apposizione di una condizione sospensiva alla delibera stessa, consistente nel fatto della vendita tra SPIL ed Interporto e nella delegazione passiva (o cessione del credito) ad Interporto per il prezzo relativo a favore della Camera; c) la fissazione di un termine per la sottoscrizione, decorrente dal perfezionamento della vendita e della delegazione (o della cessione del credito); d) la sottoscrizione, da parte della Camera, dell'aumento per un importo pari alla somma oggetto della delegazione passiva (o della cessione del credito da SPIL alla Camera), mediante compensazione con Interporto.

E' di tutta evidenza che l'operazione prospettata è diretta soltanto a tutelare il credito vantato dalla Camera di Commercio nei confronti di SPIL, a fronte del fatto che ciò sarà realizzato solo se tale Società eviterà il baratro della liquidazione giudiziale, perché, in tal caso, pur vantando un credito privilegiato, il suo recupero risulterebbe molto incerto sia nel quantum, sia nei tempi di liquidazione.

In effetti, è ampiamente risaputo che le procedure per escutere una garanzia ipotecaria sono lunghe e farraginose, considerando sia la durata media delle procedure esecutive immobiliari, sia il fatto che, se l'asta andasse ripetutamente deserta, si potrebbe arrivare a vendere il bene ad un prezzo pari alla metà di quello a base d'asta, che, per di più, allo stato attuale non è determinabile, e queste stesse motivazioni hanno fatto sì che la Camera di Commercio non abbia, a tutt'oggi, attivato tale procedura.

A questo punto, il Presidente Breda richiama l'intervento del Presidente di Interporto, Dott. Rocco Guido Nastasi, invitato alla presente riunione per illustrare più chiaramente l'operazione di aumento prospettata, anche con riferimento alla Relazione sull'aumento di capitale, allegata alla comunicazione di Interporto, prot. n. 8974 del 27 aprile 2023 dalla quale emerge con evidenza l'interesse di Interporto.



Nelle linee guida strategiche di sviluppo presenti nel Piano Industriale e di risanamento della società Interporto, attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F., sottoscritto in data 4 dicembre 2020, ITAV S.p.A. si è posta l'obiettivo di sviluppare il proprio patrimonio tramite l'individuazione di aree adiacenti all'interporto, in un'ottica di espansione della superficie retroportuale con espresso riferimento all'acquisto dell'Area di Guasticce che, come detto, è oggetto dell'ipoteca volontaria costituita da SPIL a favore della Camera di Commercio a garanzia del credito riveniente dalla citata sentenza n. 2623 del 2020. Trattasi, più in particolare, dei terreni posti nel Comune di Collesalveti, Frazione Guasticce, all'interno dell'UTOE 5-COLMATA, identificato come EX Sub. Comparto A, di cui meglio alla perizia di stima redatta dal Geom. Massimo Croce in data 21 marzo 2023, e distinto al Catasto dei Terreni del Comune di Collesalveti al foglio 29 particelle 43, 109, 116, 454, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 e 655 per circa mq. 103.497, compendio immobiliare cui è stato attribuito il valore complessivo di € 1.050.000.

La società SPIL, nel frattempo, sta predisponendo un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa, che presuppone la vendita di tutta una serie di beni di proprietà della società, incluso il compendio immobiliare Guasticce di cui si discute.

Allo scopo di finanziare l'acquisto di detti terreni, Interporto S.p.A. necessita di liquidità in una misura determinabile in relazione al possibile prezzo di aggiudicazione del bene, valutato, in base alla stima effettuata, comunque in misura non superiore a € 1.050.000, oltre alle spese connesse al trasferimento del bene. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Interporto, in data 14 aprile 2023, ha approvato di sottoporre all'assemblea straordinaria, convocata, come detto, per il 31 maggio 2023, una proposta di aumento del capitale sociale di € 1.999.733,12, da € 29.123.179,40 fino a € 31.122.912,52, mediante emissione fino a numero 3.872 azioni ordinarie da € 516,46 cadauna, alla pari, riservate in opzione agli azionisti. Il tutto prevedendo un termine di trenta giorni per la sottoscrizione delle azioni, decorrenti dal deposito dell'offerta di opzione al Registro delle Imprese, e per il versamento del capitale sottoscritto e stabilendo altresì che il diritto di prelazione degli azionisti sulle azioni eventualmente rimaste inoprate debba essere esercitato entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Si precisa che l'acquisto da parte di Interporto S.p.a. del compendio di terreni di proprietà SPIL, sarà subordinato alla condizione sospensiva correlata, consistente nel fatto che la



CCIAA della Maremma e del Tirreno sottoscriva l'aumento di capitale per un importo integrante la provvista sufficiente per l'acquisto.

Il Presidente Breda, a conclusione di queste esposizioni, riassume, in estrema sintesi, come la situazione di SPIL S.p.A. sia particolarmente delicata e, di conseguenza, il rischio per la Camera di non vedere soddisfatto il proprio credito sia elevato.

Agire esecutivamente, in questa fase, contro una società come SPIL, che presenta una situazione di dissesto finanziario e patrimoniale, potrebbe compromettere il raggiungimento degli accordi con i creditori che stanno alla base del piano che la società stessa è in fase di definizione e, in ogni caso, potrebbe determinare un ulteriore aggravamento della sua situazione finanziaria con conseguente ricaduta negativa sulle pretese della Camera di Commercio.

Ecco, allora, prosegue il Presidente, che il credito vantato nei confronti di SPIL, potrebbe essere soddisfatto, innanzitutto, attraverso la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione di Interporto S.p.A. in misura pari al prezzo di vendita del compendio immobiliare per un importo massimo complessivo di € 1.050.000.

A tal fine, propone che la Camera di Commercio sottoscriva non solo le azioni ad essa spettanti sulla base del diritto di opzione, pari a n. 174, ma anche le azioni che rimarranno inoplate da parte degli altri soci, fino appunto a raggiungere la misura del corrispettivo di vendita.

Questo passaggio è molto importante, anche perché l'aumento di capitale sarà offerto al valore nominale, essendo riservato agli stessi soci, mentre noi sappiamo che il valore patrimoniale delle azioni è superiore e crescerà ulteriormente con l'approvazione del prossimo bilancio di esercizio di Interporto che, come visto, nella seduta odierna, chiuderà con un utile di esercizio pari a € 2.144.401.

La differenza tra il valore complessivo delle azioni di nuova emissione, che la Camera andrà a sottoscrivere, e l'importo del suo credito, comprensivo di rivalutazione e interessi alla data del suo integrale soddisfacimento, degraderà automaticamente a credito chirografario nei confronti di SPIL S.p.A.

Il credito residuo divenuto chirografario potrà essere recuperato una volta terminate le operazioni di liquidazione della Società, conseguenti al piano di ristrutturazione che la Società SPIL stessa sta predisponendo per l'omologazione da parte del Tribunale.



Il relatore conclude sottolineando come l'operazione, meglio descritta nel parere in atti, per la Camera di Commercio risulti più conveniente, dal punto visto economico, rispetto al tentativo di escutere la garanzia ipotecaria che, come detto sopra, è estremamente incerta sia nei tempi, sia con riferimento al valore di realizzo, che sarebbe quasi sicuramente molto inferiore al valore dei beni ipotecati e, quindi, al credito vantato dalla Camera di Commercio, senza possibilità di rivalersi per la parte mancante, nei confronti di SPIL.

Al contrario, la sottoscrizione da parte della CCIAA del capitale di Interporto consentirebbe alla stessa Camera di Commercio:

1. di incrementare la propria partecipazione nella medesima ITAV, società considerata da sempre strategica per l'Ente camerale e che rispetta tutti i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. (di seguito anche Testo Unico o T.U.), rafforzando ulteriormente la propria posizione nella Società e il patto di sindacato di cui fa parte;
2. di contribuire a sostenere Interporto, consentendo a quest'ultima di realizzare quanto previsto nel suo piano industriale;
3. di acquisire le azioni di nuova emissione senza sovrapprezzo al loro valore nominale, tenuto conto che quest'ultimo è inferiore al loro effettivo valore patrimoniale;
4. di vedere, con un'alta probabilità, soddisfatto per intero il proprio credito nei confronti di SPIL, evitando il rischio di essere coinvolta in un possibile dissesto della stessa Società;
5. di ottenere la realizzazione del credito in tempi rapidi rispetto a quelli che sarebbero legati ad una procedura esecutiva ordinaria o conseguente a liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 5, rubricato "*Oneri di motivazione analitica*", si passa dunque a motivare l'operazione proposta dal punto di vista della sua convenienza economica, avuto riguardo al rispetto dei parametri del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alle finalità perseguite dalla Società, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico, richiamato dal comma 2 del successivo art. 20, si sottolinea che Interporto svolge attività inerenti alla realizzazione e all'esercizio di un interporto progettando e realizzando infrastrutture e servizi per la logistica ed il trasporto. La Camera di Commercio vi detiene n. 2536 azioni, per un valore nominale di € 1.309.742,56, corrispondenti al 4,49% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di € 29.123.179,40.

L'operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale è in linea con le previsioni della Relazione previsionale programmatica 2023 nell'ambito degli interventi della Linea



strategica n. 4 “*Infrastrutture, Portualità, Logistica, gestione strategica delle partecipazioni*”. La Camera di Commercio si è, infatti, posta l’obiettivo di svolgere un ruolo fondamentale di aggregatore e catalizzatore a livello locale per l’elaborazione e la realizzazione di progetti territoriali di sviluppo e per favorire il raccordo tra diversi soggetti istituzionali, associativi e privati. In questa ottica, la Camera vuole rafforzare i propri interventi a sostegno di una crescita degli investimenti infrastrutturali di cui da troppi anni il nostro territorio è carente e sui quali non ha ottenuto finora risposte concrete. E’ bene ricordare che negli anni precedenti la Camera di Commercio ha contribuito alla realizzazione e sviluppo di numerose infrastrutture strategiche per accrescere la competitività del territorio (aeroporti, interporti, fiere, terminal passeggeri) svolgendo, al tempo stesso un ruolo di stimolo e di raccordo, fornendo ai governi centrali, regionali e locali, un contributo per una migliore strategia di medio e lungo periodo sullo sviluppo della logistica in ambito territoriale. In questa prospettiva, la Camera si vuole avvalere anche delle proprie partecipazioni in importanti società pubbliche nei vari settori della portualità, delle fiere, degli aeroporti, della logistica, nelle quali tenderà a rafforzare il proprio ruolo all’interno delle stesse e soprattutto in sinergia con i principali attori presenti sul territorio, Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale, autonomie locali, rappresentanze delle imprese, ecc. In altre parole, la Camera ha impostato una politica di rafforzamento della propria capacità di orientare le principali scelte strategiche, influenzando le scelte della *governance* delle dotazioni infrastrutturali e superando definitivamente la logica della mera contribuzione finanziaria. In questa prospettiva, si colloca perfettamente l’operazione di aumento di capitale nelle modalità descritte.

Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, redatto ai sensi dell’art. 20, comma 1 del T.U., di cui l’ultimo approvato dalla Giunta Camerale con Delibera n. 143 del 20 dicembre 2022, la Camera di Commercio ha confermato negli anni la volontà di mantenimento della partecipazione ritenendo la Società indispensabile per la gestione dell’infrastruttura Interporto di Guasticce, e per lo svolgimento delle attività di logistica, intermodalità e movimentazione delle merci, volano per lo sviluppo economico territoriale, in chiave anche nazionale ed internazionale. Come indicato nella Relazione, l’offerta dei servizi della Società è svolta in condizioni di accessibilità economica e fisica e di continuità, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo economico del territorio di riferimento.



Inoltre, con specifico riguardo alla normativa relativa alle Camere di Commercio, la Società è anche conforme all'art. 2, comma 4, della L. 580 del 1993, che stabilisce che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica [---]”*.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) T.U., in conclusione, Interporto rientra nel comma 2, lettera a), dell'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, in quanto gestisce un servizio di interesse generale, come confermato anche dal Consiglio di Stato (n. 4748 del 22.08.2003) e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU. n. 9940 del 12.05.2005).

Quanto al criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, il numero degli amministratori è pari a 5, a fronte di n. 7 dipendenti.

Con riferimento alla lettera c) del medesimo art. 20, la Camera di Commercio non partecipa ad altre società o enti strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle esercitate da Interporto.

Con riguardo alla lettera d) del comma 2 del citato art. 20, il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore a 1 milione di euro.

Quanto al parametro di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 20, esso non rileva in quanto, come detto, trattasi di società che svolge un servizio di interesse generale.

Con riguardo alla necessità di contenere i costi di funzionamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 20, deve farsi riferimento all'art. 19, comma 5, che stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”* A tal fine, i soci pubblici partecipanti al Patto Parasociale, sopra indicato, hanno deliberato, in data 27 settembre 2022, di mantenere le spese di funzionamento e la spesa del personale allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni destinate a valorizzare



la correlazione tra il personale e la relativa spesa dell'attività prodotta, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio. E' stato deciso inoltre *“che eventuali scostamenti dovranno essere motivati all'interno della Relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo”* e *“di non procedere ad assunzioni di personale”* di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi, salvo presentazione di un piano di risanamento finanziario.” Anche in questo caso, eventuali disallineamenti dovranno essere motivati all'interno della Relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 20, non si ravvisa la necessità di aggregare Interporto ad altre società, in quanto svolge un'attività che non si ritiene complementare ad altre partecipate dalla stessa Camera di Commercio.

In conclusione, tutti i criteri di cui al comma 2 dell'art. 20 del Testo Unico risultano, ancora oggi, pienamente soddisfatti.

A questo punto, veniamo ad analizzare il profilo della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità, rispetto ai principi di efficienza, efficacia e economicità, della prospettata operazione di incremento della partecipazione già detenuta in ITAV.

Come già sopra evidenziato, la Camera di Commercio non utilizzerà, dal punto di vista contabile, propri capitali per sottoscrivere l'aumento di capitale che sarà deliberato e, quindi, non ci sarà un esborso finanziario dall'attivo circolante camerale.

Si sottolinea che Interporto ha una posizione e un ruolo strategici, grazie alla minima distanza dal Porto di Livorno, che è il quarto porto a livello nazionale per merci movimentate.

Si può certo affermare, quindi, che il principio dell'efficienza è quello cardine di tutta l'operazione qui delineata, che è funzionale ad espandere le prospettive di attività e produttività di Interporto in modo più che proporzionale rispetto al consumo di risorse della Camera di Commercio. E' parimenti rispettato il principio di efficacia dell'azione amministrativa, in quanto il terreno oggetto di ipoteca sarà destinato da ITAV alla realizzazione di un'unica area retroportuale interamente dedicata alla attività terminalistiche, con un HUB ferroviario per il Porto di Livorno e per tutto il Sistema del Mar Mediterraneo, come indicato nel Business Plan. L'operazione è altresì conforme al principio di economicità che scaturisce da un piano industriale prospettico, dettagliato a livello bilancistico/numerico, redatto in collaborazione con *advisor* del calibro di KPMG sul piano strategico, all'interno di



una credibilità in termini di esecutività dovuta sia all'impostazione prudenziale del documento sia alla storicità dei risultati raggiunti dalla Società rispetto ai *target* prefissati.

Per quanto riguarda quanto previsto dall'art. 5 comma 1, ultima parte, del TU, secondo cui nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, *“anche sul piano della [---] gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”*, si ritiene non pertinente una valutazione circa la scelta tra gestione diretta ed esternalizzazione del servizio, dato il tipo di servizio trattato (intermodalità), che certamente non potrebbe essere assunto in gestione diretta da parte della Camera di Commercio. Il servizio interportuale è caratterizzato, tra l'altro, da un effettivo monopolio in termini territoriali dovuto alla funzionale esclusività nella gestione di strutture del tutto specialistiche necessarie ed asserventi lo snodo di rete (terminal).

Con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del Testo Unico, che dispone che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. [---]”*, si osserva quanto segue.

L'intervento è armonico rispetto alla programmazione dell'Unione Europea 2021 - 2027 sia in ambito di sviluppo sostenibile che di reti di infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione europea: Interporto Toscano è ufficialmente inserito nelle reti TEN-T europee come *“nodo Core”* e si trova nel corridoio, *“Scandinavo - Mediterraneo”*.

LA GIUNTA CAMERALE

- udita la relazione del Presidente;
- richiamata la legge 580/1993 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 2 co. 4, 14, 15;
- richiamato il D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;
- sentito il Segretario Generale;
- acquisito in atti il parere del Prof. Avv. Francesco Bosetti;
- a voti unanimi,



DELIBERA

- 1) di approvare l'aumento di capitale sociale di € 1.900.733,12, da € 29.123189,40 fino a € 31.122.912,52, mediante emissione fino a n. 3.872 azioni ordinarie da € 516,46 alla pari riservate in opzione;
- 2) di approvare l'operazione giuridica - economica – finanziaria, così come prospettata nel parere in atti dal Prof. Avv. Francesco Bosetti e descritta dai relatori;
- 3) di esercitare il diritto di opzione anche sull'eventuale inoptato, sino alla concorrenza della misura del prezzo ricavato dalla vendita del terreno di Guasticce e, nel massimo, per l'importo del valore del credito vantato dalla Camera di Commercio nei confronti di SPIL S.p.a.
- 4) di subordinare la sottoscrizione del capitale al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - presentazione e sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con la società SPIL con allegazione dell'attestazione rilasciata da un professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi degli artt. 57 e ss del CCI;
 - presentazione del ricorso e successiva omologazione da parte del Tribunale di Livorno degli Accordi di ristrutturazione e del Piano Economico finanziario 2023 – 2027, redatto ai sensi dell'art. 61 del CCI;
- 5) di dare mandato al Presidente o suo delegato affinché esprima nel Comitato di Sindacato del Patto Parasociale di Interporto e in Assemblea della Società quanto deciso dagli organi camerali;
- 6) di dare mandato al Segretario Generale affinché adotti gli atti necessari al perfezionamento dell'intera operazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)